



## DECRETO LEGGE 'CURA ITALIA'

Andrea Alberani



1

## PREMESSA

Con il **DL n.18 del 17 marzo 2020** sono stati sospesi per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel Territorio dello Stato:

- i termini dei versamenti fiscali e contributivi (**Articoli 60 e 61**)
- gli altri adempimenti fiscali (**Articolo 62**)
- i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso (**Articoli 67 e 68**)

Tali sospensioni sono differenziate a seconda:

- dell'attività svolta
- dell'ammontare dei ricavi o compensi del periodo di imposta 2019
- dell'ubicazione in territori maggiormente colpiti

**Principio Generale:** Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato

2



2

## SOSPENSIONE VERSAMENTI

### Generalità dei soggetti (**Art.60 DL n.18 del 17-03-2020**)

L'articolo 60 del DL n.18 ha disposto il **differimento** e non quindi la sospensione, dei versamenti **dal 16 marzo al 20 marzo**, per la generalità dei soggetti a prescindere dalla loro natura giuridica, dalla tipologia di attività e dalla dimensione dei ricavi o compensi. Vi rientrano in pratica i seguenti versamenti:

- IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019
- ISI e IVA forfetaria dovute per il 2020 per apparecchi intrattenimento e divertimento
- Ritenute d'acconto operate a febbraio (lavoro dipendente e assimilati, autonomi, agenti, associati in partecipazione, ecc..)
- Contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo di paga di febbraio, contributi dei parasubordinati alla gestione separata e premi INAIL
- Tassa concessione governativa dei libri sociali e contabili (tutti i soggetti obbligati, anche se con ricavi non superiori a 2 milioni di euro)

**3**

3



## SOSPENSIONE VERSAMENTI

### Specifici soggetti (**Art.8 DL n.9 del 02-03-2020 e Art.61 DL n.18 del 17-03-2020**)

L'articolo 8 del DL n.9 in prima istanza per:

- le imprese turistico-ricettive,
- le agenzie di viaggio
- i tour operator

e successivamente l'articolo 61 del DL n.18 per:

- determinate categorie di soggetti, recentemente individuati dall'Agenzia delle Entrate in base ai codici ATECO (Risoluzione n.12 del 18-03-2020 e Risoluzione n.14 del 21-03-2020)

hanno disposto la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo **02-03-2020 e fino al 30-04-2020** e relativi a:

- Ritenute lavoratori dipendenti e assimilati (artt.23 e 24 DPR 600/73)
- Adempimenti/versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL

**4**

4



## SOSPENSIONE VERSAMENTI

### Specifici soggetti (**Art.8 DL n.9 del 02-03-2020 e Art.61 DL n.18 del 17-03-2020**)

Per questi soggetti è inoltre disposta la sospensione del termine di versamento IVA del 16 marzo (**articolo 61, comma 3 DL n.18** - codice tributo 6002 per i soggetti mensili e codice tributo 6099 per il saldo da dichiarazione annuale). Il codice tributo **6003** si versa regolarmente al 16 aprile.....

I versamenti oggetto di sospensione (ritenute, contributi, IVA) dovranno essere effettuati senza sanzioni e interessi:

- Unica soluzione entro il 01/06/2020
- In massimo 5 rate la prima il 01/06/2020, la seconda il 30/06/2020, la terza il 31/07/2020 ecc..

#### Eccezione:

In merito alla quota contributiva a carico del lavoratore, l'INPS (Circolare n.37 del 12-03-2020) ha affermato che il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto a versare quest'ultima entro il 20 marzo (questo vale per i soggetti art.8 DL n.9 e dovrebbe estendersi anche ai soggetti di cui all'art.61 del DL n.18)

5

5



## SOSPENSIONE VERSAMENTI

### Specifici soggetti (**Art.61, comma 5 DL n.18 del 17-03-2020**)

Sospensione versamenti ritenute, contributi previdenziali e premi INAIL **fino al 31 maggio** per:

- Federazioni sportive nazionali
- Enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive e dilettantistiche
- Soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori

I versamenti sospesi vanno effettuati entro il **30 giugno 2020**, oppure in un massimo di 5 rate di pari importo **a partire dal 30 giugno** e fino quindi al 31 ottobre

6

6



## SOSPENSIONE VERSAMENTI

### Specifici soggetti: minori dimensioni (**Art.62, comma 2 DL n.18 del 17-03-2020**)

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro**, nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'**08-03-2020 e il 31-03-2020** e relativi a:

- Ritenute lavoratori dipendenti e assimilati (artt.23 e 24 DPR 600/73)
- Contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL
- IVA

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- Unica soluzione entro il 01/06/2020
- In massimo 5 rate la prima il 01/06/2020, la seconda il 30/06/2020, la terza il 31/07/2020 ecc..

7

7



## SOSPENSIONE VERSAMENTI

### Specifici soggetti: Province di Bergamo – Cremona – Lodi – Piacenza (**Art.62, comma 3 DL n.18 del 17-03-2020**)

Chi non svolge una delle attività indicate nell'articolo 8 del DL n.9 o nell'articolo 61 del DL n.18 e non rientra neppure tra i soggetti di cui all'articolo 62, comma 2 del DL n.18, **non beneficia di alcuna sospensione dei versamenti** rispetto alla proroga generale al 20-03-2020, **salvo i casi disciplinati dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 62.**

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa, nelle province su indicate, si applica la sospensione dei **versamenti IVA** che scadono nel periodo 08-03-2020 – 31-03-2020, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. I versamenti vanno poi effettuati:

- Unica soluzione entro il 01/06/2020
- In massimo 5 rate la prima il 01/06/2020, la seconda il 30/06/2020, la terza il 31/07/2020 ecc..

8

8



## SOSPENSIONE VERSAMENTI

**Specifici soggetti: Comuni di Bertonico – Casalpusterlengo - Castelgerundo-Castiglione d’Adda – Codogno – Fombio – Maleo - San Fiorano – Somaglia – Terranova - Vò (Art.62, comma 4 DL n.18 del 17-03-2020)**

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa, nei Comuni su indicati, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 21-02-2020 e il 31-03-2020. Tali versamenti sono effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 01-06-2020, oppure in forma rateale, fino di un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

9

9



## SOSPENSIONE RITENUTA AUTONOMI E AGENTI

**Soggetti con compensi o ricavi fino a 400.000 euro (Art.62, comma 7 DL n.18 del 17-03-2020)**

Il sostituto d’imposta non deve operare la ritenuta ex artt. 25 e 25-bis, DPR 600/73 sui compensi/ricavi pagati nel periodo che va dal 17 marzo al 31 marzo a condizione che il percipiente:

- Nel mese di febbraio non abbia sostenuto spese per prestazione di lavoro dipendente o assimilato
- Rilasci apposita dichiarazione che attesti che i compensi/ricavi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame

Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto devono essere versate direttamente dal percipiente, senza sanzioni e interessi:

- Unica soluzione entro il 01/06/2020
- In massimo 5 rate la prima il 01/06/2020, la seconda il 30/06/2020, la terza il 31/07/2020 ecc..

10

10



## SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

### Art.62, commi 1 e 6 DL n.18 del 17-03-2020

Sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni

### Art.1 DL n.9 del 02-03-2020

#### 730

- Messa a disposizione del 730 precompilato da parte dell'AE dal 30 aprile al 5 maggio
- Invio del modello 730/2020 – dal 23 luglio al 30 settembre

#### COMUNICAZIONE ONERI PRECOMPILATA

Invio dati per: interessi passivi – premi per contratti di assicurazione – spese per frequenza asili nido – spese per frequenza università – spese funebri – spese recupero patrimonio edilizio, arredo, riqualificazione energetica dal 28 febbraio al 31 marzo

#### CERTIFICAZIONE UNICA

- Certificazioni dei soggetti che devono presentare la precompilata – dal 9 marzo al 31 marzo
- Consegnata CU agli interessati – confermata al 31 marzo

**11**

11



## SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

### PRINCIPALI ADEMPIMENTI PROROGATI AL 30/06

ADEMPIMENTO	SCADENZA ORIGINARIA
Dichiarazione IVA	30 Aprile
Modello IVA TR primo trimestre	30 Aprile
LIPE primo trimestre	31 Maggio
Esterometro primo trimestre	30 Aprile
Intra mesi di febbraio, marzo, aprile e primo trim	25 del mese successivo
Invio in moratoria dei corrispettivi di febbraio, marzo e aprile	Ultimo giorno del mese successivo
Modello EAS (variazioni del 2019)	31 Marzo
Comunicazione operazioni legate al turismo effettuate in contanti nel 2019 di importo compreso fra 1.000 e 15.000 euro	10 aprile soggetti mensili / 20 aprile soggetti trimestrali

**12**

12



## SOSPENSIONE CARTELLE E AVVISI

### Artt.67-68 DL n.18 del 17-03-2020

Dall'8 marzo al 31 maggio sono sospesi i termini relativi:

- Alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori
- Alle istanze di interpello e alla regolarizzazione delle istanze di interpello (vedi Circolare n.4 del 20-03-2020)
- Versamento per gli accertamenti esecutivi (vedi Circolare n.5 del 20-03-2020)
- Cartelle di pagamento

I versamenti vanno eseguiti entro il **30 giugno**, quindi se un avviso di accertamento esecutivo (o una cartella di pagamento) è stato notificato il 28-01-2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (28-03-2020) ma entro il 30-06-2020. Dovrebbero essere sospese anche le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell'accertamento esecutivo. Lo stesso vale per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l'atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo.

**13**



13

## SOSPENSIONE CARTELLE E AVVISI

### Artt.67-68 DL n.18 del 17-03-2020

Sono differite al 31 maggio:

- Il pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28-02-2020
- Il pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31-03-2020

Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione.

Ogni altro atto è fuori dalla sospensione, quindi dovranno essere eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti da:

- Avvisi di recupero dei crediti di imposta
- Accertamenti con adesione stipulati prima dell'accertamento, quindi durante la verifica fiscale
- Avvisi di liquidazione (prima casa, piccola proprietà contadina, dichiarazione di successione)
- Accertamenti di valore ai fini dell'imposta di registro

**14**



14

## DTA SU PERDITE/ACE IN CREDITI DI IMPOSTA

### Art.55 DL n.18 del 17-03-2020

Qualora una società ceda a titolo oneroso crediti pecuniari:

- Vantanti nei confronti di debitori inadempienti, ossia che non provvedono al pagamento entro 90 giorni dalla data in cui era dovuto
- Entro il 31-12-2020

Può, previa opzione, trasformare in credito di imposta, le attività per imposte anticipate (DTA) riferite a :

- Perdite fiscali non ancora utilizzate in diminuzione, alla data della cessione, dal reddito imponibile (Art.84 TUIR)
- Agevolazione ACE non ancora dedotta né usufruita, alla data della cessione, quale credito di imposta utilizzabile ai fini IRAP

**15**



15

## DTA SU PERDITE/ACE IN CREDITI DI IMPOSTA

### Art.55 DL n.18 del 17-03-2020

Va tenuto presente che:

- Possono essere generate DTA trasformabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti
- I crediti ceduti entro il 31-12-2020 rilevano ai fini della trasformazione nel limite di 2 miliardi di euro di valore nominale. Per le società appartenenti a gruppi, il limite è individuato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate dai soggetti appartenenti al gruppo
- La trasformazione in credito di imposta può aver luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio
- La trasformazione si realizza alla data della cessione dei crediti

**16**



16



## DTA SU PERDITE/ACE IN CREDITI DI IMPOSTA

### Art.55 DL n.18 del 17-03-2020

La previsione in esame non si applica:

- Alle cessioni di crediti tra società tra loro legate da rapporti di controllo ex art.2359 c.c. / società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto
- Alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto/rischio di dissesto ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'art.5 del RD n.267/42 o dell'art.2, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n.14/2019 (codice della crisi di impresa)

Ai fini della trasformazione di DTA in credito di imposta, la società cedente deve esercitare opzione nel quadro RK entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti. L'efficacia decorre dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

I crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione in F24 senza limiti di importo, o chiesti a rimborso e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP

**17**



17

## CREDITO IMPOSTA AFFITTI NEGOZI-BOTTEGHE

### Art.65 DL n.18 del 17-03-2020

E' riconosciuto un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo limitatamente agli immobili C/1. La norma sembra collegata al DPCM del 11-03-2020 che dal 12 marzo ha sospeso:

- Le attività commerciali al dettaglio, eccetto quelle di generi alimentari, le farmacie e le parafarmacie indicate nell'allegato 1 del DPCM
- Le attività di ristorazione
- Le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, barbieri) ad esclusione di quelle indicate nell'allegato 2 del DPCM (lavanderie e pompe funebri)

Restano inspiegabilmente esclusi dall'agevolazione fabbricati utilizzati da soggetti comunque incisi dalle misure di contrasto al contagio quali: palestre D/6, cinema e teatri D/3 o anche negozi dei centri commerciali classificati in D/8.

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24.

**18**



18

## APPROVAZIONE BILANCIO 2019

---

### Art.106 DL n.18 del 17-03-2020

L'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi per l'anno 2019, entro il 28-06-2020.

Per facilitare lo svolgimento delle assemblee la società (Spa – Sapa – Srl – Società Cooperativa) può prevedere che:

- Il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza
- L'assemblea si svolga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione, e l'esercizio del diritto di voto, senza necessità che il presidente/segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo

Le Srl possono inoltre consentire che l'espressione di voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 31-07-2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è operativo lo stato di emergenza connesso al 'coronavirus'.

**19**



19



**DECRETO LEGGE  
'CURA ITALIA'**

Andrea Alberani

20